

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia) il 22 ottobre 2013 — Les Laboratoires Servier SA/Ministre des affaires sociales et de la santé, Ministre de l'Économie et des Finances**

(Causa C-691/13)

(2014/C 85/28)

*Lingua processuale: il francese*

**Giudice del rinvio**

Conseil d'État

**Parti**

*Ricorrente:* Les Laboratoires Servier SA

*Resistenti:* Ministre des affaires sociales et de la santé, Ministre de l'Économie et des Finances

**Questioni pregiudiziali**

Se le disposizioni del punto 2 dell'articolo 6 della direttiva 89/105/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988, riguardante la trasparenza delle misure che disciplinano la fissazione dei prezzi delle specialità medicinali per uso umano e la loro inclusione nei regimi di assicurazione malattia <sup>(1)</sup>, esigano la motivazione delle decisioni di inclusione o di rinnovamento dell'inclusione nell'elenco delle specialità medicinali che danno diritto al rimborso da parte delle casse dell'assicurazione malattia che, o limitando, rispetto alla domanda presentata, le indicazioni terapeutiche che danno diritto al rimborso, o subordinando tale rimborso a condizioni relative, in particolare, alle qualifiche dei medici che prescrivono le specialità medicinali, all'organizzazione dei trattamenti o al controllo dei pazienti successivo al trattamento, o in qualsiasi altra maniera, concedono il diritto al rimborso da parte delle casse dell'assicurazione malattia esclusivamente ad una parte dei pazienti suscettibili di beneficiare della specialità medicinale o solamente in determinate circostanze.

<sup>(1)</sup> GU L 40, pag. 8.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg (Germania) il 7 gennaio 2014 — Kernkraftwerke Lippe-Ems GmbH/Hauptzollamt Osnabrück**

(Causa C-5/14)

(2014/C 85/29)

*Lingua processuale: il tedesco*

**Giudice del rinvio**

Finanzgericht Hamburg

**Parti nel procedimento principale**

*Ricorrente:* Kernkraftwerke Lippe-Ems GmbH

*Convenuto:* Hauptzollamt Osnabrück

**Questioni pregiudiziali**

1) Se l'articolo 267, secondo comma e, in combinato disposto, primo comma, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) autorizzi il giudice di uno Stato membro a sottoporre alla Corte di giustizia dell'Unione europea delle questioni vertenti sull'interpretazione del diritto dell'Unione dinanzi ad esso sollevate in relazione alla legittimità di una legge nazionale, anche nel caso in cui tale giudice non soltanto — da un lato — dubiti della conformità della legge nazionale al diritto dell'Unione, ma anche — dall'altro lato — sia giunto alla convinzione che la legge nazionale contrasta con la Costituzione nazionale ed abbia perciò, nel quadro di una causa parallela, già adito il giudice costituzionale competente in via esclusiva in base al diritto nazionale a statuire sull'illegittimità costituzionale delle leggi, il quale deve però ancora pronunciarsi.

In caso di risposta affermativa alla prima questione:

- 2) Se le direttive 2008/118/CE <sup>(1)</sup> e 2003/96/CE <sup>(2)</sup>, emanate al fine di armonizzare le accise e la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità nell'Unione, ostino all'introduzione di un'imposta nazionale gravante sui combustibili nucleari utilizzati per la produzione commerciale di elettricità. Se abbia rilevanza, a tal fine, la questione se ci si possa attendere che l'imposta nazionale venga traslata sul consumatore attraverso il prezzo dell'elettricità, ed eventualmente cosa debba intendersi per traslazione.
- 3) Se un'impresa possa opporsi a un'imposta che uno Stato membro applica, per ricavarne introiti, sull'impiego di combustibili nucleari ai fini della produzione commerciale di elettricità, adducendo che l'applicazione dell'imposta integra un aiuto di Stato contrario al diritto dell'Unione ai sensi dell'articolo 107 TFUE.

In caso di risposta affermativa alla questione che precede:

Se il Kernbrennstoffsteuergesetz [legge tedesca sull'imposta sui combustibili nucleari], a norma del quale, al fine di ricavare introiti, un'imposta viene applicata soltanto nei confronti delle imprese che producono elettricità per scopi commerciali utilizzando combustibili nucleari, costituisca un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107 TFUE. Quali circostanze debbano essere prese in considerazione al fine di verificare se altre imprese, in capo alle quali l'imposta non è riscossa nello stesso modo, si trovino in una situazione paragonabile sotto il profilo di fatto e di diritto.

- 4) Se l'applicazione dell'imposta tedesca sui combustibili nucleari violi il Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (Trattato CEEA).

(<sup>1</sup>) Direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE (GU L 2009, L 9, pag. 12).

(<sup>2</sup>) Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (GU L 283, pag. 51).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia) il 20 gennaio 2014 — Union des syndicats de l'immobilier (UNIS)/Ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, Syndicat national des résidences de tourisme (SNRT) e a.**

(Causa C-25/14)

(2014/C 85/30)

*Lingua processuale: il francese*

#### Giudice del rinvio

Conseil d'État

#### Parti

*Ricorrente:* Union des syndicats de l'immobilier (UNIS).

*Resistente:* Ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, Syndicat national des résidences de tourisme (SNRT) e a.

#### Questioni pregiudiziali

Se il rispetto dell'obbligo di trasparenza derivante dall'articolo 56 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea sia una previa condizione obbligatoria rispetto all'estensione a tutte le imprese di un settore, da parte di uno Stato membro, di un accordo collettivo che attribuisce a un unico operatore, scelto dalle parti sociali, la gestione di un regime di previdenza complementare obbligatoria istituito a favore dei lavoratori dipendenti.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia) il 20 gennaio 2014 — Beaudout Père et Fils SARL/Beaudout Père et Fils SARL/Ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, Confédération nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie française, Fédération Générale Agroalimentaire — CFDT e a.**

(Causa C-26/14)

(2014/C 85/31)

*Lingua processuale: il francese*

#### Giudice del rinvio

Conseil d'État

#### Parti

*Ricorrente:* Beaudout Père et Fils SARL

*Resistente:* Ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, Confédération nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie française, Fédération Générale Agroalimentaire — CFDT e a.

#### Questioni pregiudiziali

Se il rispetto dell'obbligo di trasparenza derivante dall'articolo 56 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea sia una previa condizione obbligatoria rispetto all'estensione a tutte le imprese di un settore, da parte di uno Stato membro, di un accordo collettivo che attribuisce a un unico operatore, scelto dalle parti sociali, la gestione di un regime di previdenza complementare obbligatoria istituito a favore dei lavoratori dipendenti.

**Ricorso proposto il 21 gennaio 2014 — Commissione europea/Polonia**

(Causa C-29/14)

(2014/C 85/32)

*Lingua processuale: il polacco*

#### Parti

*Ricorrente:* Commissione europea (rappresentanti: C. Georghiu e M. Owsiany-Hornung)

*Convenuta:* Repubblica di Polonia

#### Conclusioni della ricorrente

— Dichiarare che la Repubblica di Polonia, avendo escluso le cellule riproduttive, i tessuti fetali e i tessuti embrionali dall'ambito di applicazione delle norme di diritto nazionale